



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 322 DEL 21-05-2018

N. SETTORE 152 DEL 21-05-2018

Oggetto:	Concessione n. 1 passo carrabile nella Via Giacomo Matteotti, n. 135 Ditta: DE PASQUALE SALVATORE
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Concessione n. 1 passo carrabile nella Via Giacomo Matteotti, n. 135 Ditta: DE PASQUALE SALVATORE
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE

-con istanza del 26/06/2017 acquisita al protocollo di questo Ente il 27/06/2017 al n. 30017 ed al protocollo di questo Settore (ex 4° Settore) il 29/06/2017 al n. 10110 il Sig. DE PASQUALE SALVATORE nato a Barcellona P.G. il 21/05/1985 e residente in Milazzo Via G. Matteotti, n. 135, cod. fisc. DPSSVT85E21A638X, n.q. di comproprietario di un immobile sito in Via G. Matteotti, n. 135, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di ml. 2,50 di suolo pubblico finalizzato alla realizzazione di n. 1 passo carrabile nella suddetta Via G. Matteotti per accedere ad un'area idonea al parcheggio o alla circolazione di autovetture adibita a parcheggio distinta in catasto al foglio 7 part. 1505 sub 1, per la durata di anni 10 (dieci);

-con nota del 10/08/2017 acquisita al protocollo di questo Settore (ex 4° Settore) il 17/08/2017 al n. 12436 la ditta in oggetto ha integrato la pratica con la documentazione mancante come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 10898 del 18/07/2017;

-la pratica è stata esitata sfavorevolmente nel corso della conferenza dei servizi del 26/09/2017, nel corso della quale si è preso atto del parere favorevole del 2° Servizio del 2° Settore reso con nota prot. n. 2278 del 28/07/2017, si è preso atto del parere favorevole reso dal Servizio Politica del Territorio con nota prot. n. 12373 del 16/08/2017, si è preso atto del parere contrario reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 10924 del 25/09/2017 in quanto: " *il realizzando passo carrabile ricade entro l'area di intersezione con la Via Lepanto* ";

-con nota prot. n. 16250 del 14/11/2017 questo Servizio ha comunicato alla ditta in oggetto il non accoglimento della pratica a seguito parere contrario del Corpo di P.L.;

VISTA

la nota del 30/11/2017 acquisita al protocollo di questo Settore il 05/12/2017 al n. 369 con la quale la ditta in oggetto ha chiesto il riesame della pratica in virtù delle osservazioni esposte nella stessa nota;

VISTI

-Il parere favorevole reso dal Servizio Politica del Territorio con nota prot. n.498 del 18/01/2018, al rilascio di un passo carrabile di ml. 2,50 in Via G. Matteotti, n. 135 per accedere ad un'area idonea al parcheggio o alla circolazione di autovetture, con la quale nota ha altresì comunicato che il passo carrabile è arretrato rispetto al ciglio della strada, vi è la presenza di un cancello, non necessita di modifica manufatto stradale, non presenta impianto di apertura automatica a distanza;

-Il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 12568/ P.L. del 09/03/2018 pervenuta a questo Servizio il 12/04/2018 con la quale ha comunicato, in riscontro alla richiesta di riesamina del parere di competenza, da parte della ditta, che: "*il Sig. De Pasquale Salvatore, che con la stessa nota a corredo della superiore richiesta, ha prodotto ulteriore documentazione, quale Concessione Edilizia n. 33/2014, con la quale si autorizzava anche l'apertura carrabile sulla Via G. Matteotti, il parere del Ministero delle infrastrutture e Trasporti n. 1504 del 20/03/2012 che recita testualmente "possono rientrare nella denominazione passi carrabili preesistenti anche le aperture esistenti con regolare autorizzazione edilizia".In considerazione di quanto sopra e dall'accertamento nuovamente effettuato,*

pur riconfermando che il C.d.S. vincola il parere alla distanza minima di 12(dodici) metri lineari dall'intersezione con Via Lepanto, motivo per il quale era stato reso parere contrario alla concessione del passo carrabile in questione, vista la fattispecie dell'intersezione che è una figura di intersezione a raso che interseca due rami stradali, essendo la via G. Matteotti strada a senso unico di circolazione, accertato che il lato nel quale è sito l'accesso alla proprietà laterale non è regolamentato da segnaletica di divieto di sosta e quindi si trova in situazione di libero parcheggio, si può accogliere favorevolmente la richiesta in oggetto, obbligando sia l'accesso che l'uscita solo con provenienza ed immissione nella Via Matteotti, senza mai intersecare da e verso via Lepanto. Per la conformità dell'accesso, inoltre si evidenzia che la circolazione veicolare non subirà alcun intralcio in quanto lo spazio all'interno del varco di accesso consente di accedere sino al cancello che è rientrato di oltre 5 (cinque) metri lineari dal marciapiede”.

VISTO

che la ditta richiedente ha allegato all'istanza ed alla successiva integrazione di cui sopra la documentazione, nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;

VISTI

gli elaborati grafici allegati all'istanza, a firma dell'Arch. Sidoti Antonino;

CONSIDERATO

che la ditta richiedente ha provveduto al versamento della somma di € 25,00 sul c/c postale n. 14064984, come da attestazione n. 37/094-0177 del 23/06/2017, per diritti di sopralluogo tecnico;

-che con nota del 30/04/2018 acquisita al protocollo dell'Ente il 02/05/2018 al n. 24439 ed al protocollo di questo Settore il 08/05/2018 al n. 1733 la ditta in oggetto ha trasmesso i seguenti versamenti:

-€ 103,29 quale deposito cauzionale effettuato sul c/c postale n. 14064984 come da attestazione n. SEZ 09 UPV 55111 TER 3360;

-€ 50,00 quale pagamento Tosap per l'anno 2018 effettuato su c.c. p. n. 11479987 giusta attestazione n. 37/094-0155 del 24/04/2018;

-€ 20,00 quale acquisto cartello segnaletico di passo carrabile effettuato su ccp n. 14064984 giusta attestazione n. SEZ. 09 UPV 55111 TER 3450;

VISTI

-il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-gli atti d'ufficio.

-il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

-le leggi regionali 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30.

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

1) di autorizzare la ditta DE PASQUALE SALVATORE nato a Barcellona P.G. il 21/05/1985 e residente in Milazzo Via G. Matteotti, n. 135, cod. fisc. DPSSVT85E21A638X, n.q. di comproprietario di un immobile sito in Via G. Matteotti, n. 135 ad occupare ml. 2,50 di suolo pubblico in Via G. Matteotti, n. 135, per accedere ad un'area idonea al parcheggio o alla circolazione di autovetture adibita a parcheggio, distinta in catasto al foglio 7 part. 1505 sub 1, per la durata di anni 10 (dieci).

Il tutto in conformità a quanto indicato nell'elaborato grafico citato in premessa, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) di stabilire che in corrispondenza del sopraccitato passo carrabile in Via G. Matteotti, n. 135 venga installato a cura e spese del titolare della concessione, n. 1 cartello segnaletico di "Passo Carrabile" sul quale dovrà essere riportato il numero e la data della presente determinazione dirigenziale.

Il cartello segnaletico "Passo Carrabile" potrà essere ritirato dal concessionario presso il 5° Settore 1° Servizio Patrimonio Comunale, di questo Comune, all'atto del ritiro del presente provvedimento.

La ditta concessionaria è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, condizioni e termini:

A)

Non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che

trattasi; autorizzazioni, nullastante, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione del suolo pubblico.

B)

Il periodo di validità della concessione resta fissato in anni 10 (dieci) decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento e cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare o sospendere in qualunque momento la concessione senza che la ditta possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.

C)

Nel corso della concessione la ditta titolare è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993.

D)

Il suolo concesso deve essere utilizzato esclusivamente per il passo carrabile.

E)

In tutti i casi di ritiro del presente atto o di disdetta della concessione la ditta dovrà provvedere al ripristino del suolo precedentemente occupato pena l'incameramento del deposito cauzionale fermo restando le responsabilità per eventuali danni provocati dall'adempiente e la rivalsa per i maggiori oneri sostenuti.

F)

Il passo carrabile deve essere segnalato mediante il segnale previsto all'art. 120 del D. Lgs. 285/1992.

G)

Il Comune resta esonerato da ogni e qualunque responsabilità civile e penale per eventuali danni provocati o causati a persone o cose dalla ditta in conseguenza della conduzione del suolo oggetto della presente concessione. Sul suolo concesso è vietato porre in sosta autoveicoli o automezzi, fatta eccezione per il tempo strettamente necessario ad operare la manovra di accesso o regresso al posto macchina.

H)

La presente concessione è soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità alla determinazione che verrà operata dal Servizio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del perfezionamento della pratica relativa al pagamento della tassa di cui sopra la ditta concessionaria è tenuta in concomitanza al rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Servizio Finanze e Tributi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993.

I)

La manutenzione del passo carrabile resta sempre a carico esclusivo del concessionario, il quale è responsabile sia nei confronti del Comune sia nei confronti dei terzi per qualsiasi danno che possa derivare alle persone ed alle cose, in conseguenza della mancata o cattiva manutenzione di esso. Ove il titolare della concessione non dovesse provvedere alla manutenzione del passo carrabile, o in caso di incompleta o difettosa manutenzione, resta nella facoltà del Comune emettere l'ordine per la immediata esecuzione dei lavori occorrenti ed in caso di inottemperanza, disporre l'esecuzione in danno rivalendosi delle spese secondo le vigenti norme in materia.

L) Sia l'accesso che l'uscita dovranno avvenire solo con provenienza ed immissione nella Via Matteotti, senza mai intersecare da e verso via Lepanto.

M) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

DISPONE

che la presente autorizzazione sia rimessa:

- a) al Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore, per tutti gli adempimenti di competenza anche con riguardo al punto H della parte dispositiva;
- b) al 3° Settore Polizia Locale;

c) Al Servizio Politica del Territorio del 4° Settore.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Salvatore Costantino

Il Responsabile del procedimento
F.to Lidia Barranco
(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 322 del 21-05-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 21-05-2018.

N. Reg. Albo: 1391

Milazzo, li 21-05-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)